Sentenza n. 115/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA

Nelle persone dei seguenti Magistrati:

Luigi	Cirillo	Presidente relatore
Gianpiero	D'Alia	Giudice
Sabrina	Facciorusso	Giudice

nella pubblica udienza del giorno **11 giugno 2024** ha posto in decisione la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **23877** del registro di Segreteria sul conto giudiziale n. ***37717*** dell'agente contabile esterno incaricato delle riscossioni del Comune di Fagnano Castello (CS) per l'esercizio finanziario 2019, promosso nei confronti di **Agenzia delle Entrate - Riscossione** (PEC: protocollo@pec.agenzia-riscossione.gov.it);

- Nella pubblica udienza del 11 giugno 2024, udito il Pubblico ministero V.P.G. Dr.ssa Federica Pallone, che concludeva per la improcedibilità del conto.

FATTO E DIRITTO

1. Con **relazione n. 449/2023**, il Magistrato istruttore richiedeva la fissazione dell'udienza per la discussione del giudizio sul conto n. 37717, relativo alla gestione dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, incaricata della riscossione delle entrate del Comune di Fagnano Castello (CS) nell'esercizio 2019, compilato ai sensi dell'art. 25 D.Lgs. 112/1999 e trasmesso il 17.7.2020 a questa Sezione. In specie, il magistrato riteneva doversi acquisire la pronunzia del

Collegio sulla improcedibilità del conto in esame, sulla scorta della giurisprudenza d'appello (cfr. Prima Sezione Centrale d'Appello, sentenze n. 61/2017, n. 62/2017, n. 73/2017 del 27 febbraio 2017; idem stessa Sezione, sentenza n. 79/2017 del 17 marzo 2017), secondo cui le reiterate proroghe del termine legale per la presentazione delle dichiarazioni di discarico da parte dell'agente della riscossione non consentivano la redazione del conto giudiziale. Infatti, la esatta determinazione dei crediti ancora da riscuotere e quindi non discaricabili (elemento necessario del conto della riscossione) presupponeva la scadenza dei termini per la riscossione dei residui attivi; solo dopo tale scadenza poteva aversi un quadro compiuto della "situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile (essendo i discarichi elemento necessario per la redazione del conto della riscossione), "trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della riscossione…….e il Comune" (sent. n. 73/2017 cit). In altri termini, le reiterate proroghe del termine per la presentazione del discarico, consentendo all'agente contabile di proseguire nelle attività esecutive, inevitabilmente impedirebbero che "le relative partite possano considerarsi indebitamente non riscosse e perciò non discaricabili, ovvero regolarmente dichiarate inesigibili e perciò discaricabili" anche oltre il termine di competenza dell'anno cui si riferisce il conto (sent. n. 73/2017 cit).

Nel caso in esame, dato che alla chiusura dell'esercizio figuravano diverse somme risultavano ancora non riscosse e, comunque, i ruoli coprivano verosimilmente l'amplissimo arco temporale indicato dalla norma (pur non essendo indicate in maniera dettagliata le singole annualità), si riteneva (salvo diverse indicazioni da parte dell'Agente della riscossione) che non sussistessero i presupposti per procedere all'esame del conto indicato nel merito, atteso che, non

essendo spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di discarico, permaneva la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni.

Pertanto, il relatore riteneva porsi un problema di improcedibilità del giudizio di conto, fermo restando l'onere dell'Agente della riscossione di ripresentare il conto giudiziale alla scadenza dei termini di proroga per le dichiarazioni di inesigibilità.

2. Quindi, con **decreto presidenziale del 27.12.2023** – ritualmente notificato unitamente alla relazione all'Agente contabile ed all'amministrazione – veniva fissata l'udienza di discussione del giudizio per il 11 giugno 2024.

3. Nell' **udienza del 11 giugno 2024**, data per letta la relazione sul consenso del P.M. (unica parte presente, non essendo comparsi né il difensore dell'agente contabile né l'amministrazione), che concludeva come in epigrafe, la causa passava in decisione.

4. In punto di diritto, sulla questione pregiudiziale di procedibilità sollevata dal magistrato relatore deve antitutto rilevarsi che in linea di principio la improcedibilità del giudizio può essere pronunziata non per qualsivoglia caso di irregolarità o nullità del conto presentato, ma solo nei casi:

a) di inesistenza giuridica o fattuale del conto, nel senso che il conto presentato non è semplicemente nullo o irregolare per incompletezze o errori, ma privo dei requisiti minimi di forma-sostanza necessari per qualificarlo come tale e procedere al suo esame, come ad esempio la firma dell'agente contabile (essendo la spendita del nome requisito di esistenza giuridica dell'atto e di assunzione della relativa responsabilità) o le quantità dei beni maneggiati (per i conti a materia);

b) di mancanza di una condizione di procedibilità (in specie la parificazione).

In particolare, la parificazione del conto da parte dell'ente costituisce condizione di procedibilità del giudizio sul conto per l'espressa previsione degli artt. 139 comma 2 e 140 commi 1 e 3 c.g.c.; con la precisazione che il giudizio ritenersi procedibile qualora, anche in mancanza di un formale e separato atto di parifica, il conto presenti il visto di regolarità del responsabile del servizio finanziario dell'ente o sia stato approvato dagli organi dell'Ente, dovendosi ritenere tali atti equipollenti alla parificazione (come questa Sezione ha a più riprese evidenziato: cfr. sentenza n. 113/2023, depositata il 20 giugno 2023, sentenza n. 201/2023, sentenze non definitive n. 202/2023 e n. 203/202, sentenza n. 152/2024 e molte altre).

5. Tanto premesso, secondo il magistrato relatore nel caso in esame si rientrerebbe nella ipotesi sub a), in quanto nel conto giudiziale degli agenti della riscossione la indicazione dei residui attivi da riscuotere e la definizione delle domande di discarico sono contenuto necessario del conto (artt.616 e 621 R.D. n. 827/1924); per cui in presenza di domande di discarico ancora presentabili (non essendo scaduto il termine, a causa delle proroghe legali) ovvero presentate e non esaminate dall'Amministrazione le partite del conto sono necessariamente incomplete e non è possibile il debito o credito dell'Agente contabile.

6. Sulla scorta della giurisprudenza di questa Sezione (da ultimo la sentenza n. 160/2024), anche senza considerare diversi profili, assorbenti ma non sollevati dal relatore (per il conto in esame sembrano assenti il visto di regolarità e/o la parificazione dell'Ente), aderendo all'impostazione del Magistrato istruttore, il presente giudizio va dichiarato improcedibile.

6.1. Anzitutto, come evidenziato dalla giurisprudenza di appello richiamata dal

magistrato istruttore (Sez. I app. n. 79/2017), premesso nei conti giudiziali degli agenti della riscossione va dato atto dei residui attivi degli anni precedenti (per stabilire se le quote non riscosse siano discaricabili o meno), *<<la generale disciplina sulla resa del conto giudiziale da parte degli agenti contabili, contenuta nel regolamento di contabilità generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) va coordinata, nelle ipotesi di agenti della riscossione, con la legislazione (d.lg s n. 112 del 1999 e successive modifiche ed integrazioni) che stabilisce i termini ed i presupposti per il diritto al discarico in caso di inesigibilità delle partite iscritte al ruolo, in quanto i presupposti e i termini previsti dalla stessa non possono non essere considerati in sede di giudizio sui conti degli agenti della riscossione in relazione ai carichi dei residui. In definitiva, trattandosi di rapporti non ancora esauriti tra l'agente della riscossione appellante e il suindicato Comune, una pronuncia del giudice contabile sul conto potrà essere resa quando scadranno i termini per la riscossione dei residui attivi in discorso, in quanto il conto va valutato unitariamente riguardo a tutte le riscossioni ed ai versamenti effettuati dal contabile nel periodo di gestione. Solo in tale momento il conto potrà dimostrare, e la Corte potrà pronunciarsi in merito, quale sia la situazione e la Corte potrà pronunciarsi in merito, quale sia la situazione a credito, debito ovvero a pareggio della gestione affidata al contabile. >>*

6.2. Nella fattispecie, il conto qui in esame risulta relativo alla gestione 2019 e presentato nel 2020; e – come già evidenziato da questa Sezione (sent. n. 181/2023) *<< l'art. 68, comma 4, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (…) ha previsto, in coerenza con le proroghe di termini in materia di riscossione durante l'emergenza Covid, che "in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, le comunicazioni*

di inesigibilità' relative alle quote affidate agli agenti della riscossione nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020 e nell'anno 2021 sono presentate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 2023, entro il 31 dicembre 2024, entro il 31 dicembre 2025 e entro il 31 dicembre 2026". >>

Pertanto, nel caso di specie, il conto sub iudice non avrebbe potuto esser presentato all'Amministrazione prima della fine del 2025, mentre è stato depositato in data antecedente.

6.3. Inoltre, varie disposizioni di proroga del termine ordinario per le dichiarazioni di inesigibilità sono entrate in vigore prima della data di presentazione dei conti qui in esame, in particolare:

a) dall'art. 1, comma 10 quinquies, del D.L. n. 148 del 16 ottobre 2017, convertito in legge 4 dicembre 2017, n. 172, che ha sostituito il primo periodo del predetto art. 1, comma 684, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, con il seguente: "*le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2021 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2021*";

c) l'art. 3, comma 20, del D.L. n. 119 del 2018 (convertito in legge n. 136 del 2018), che aveva modificato l'art.1, comma 684 della legge n. 190/2014 prevedendo che "*Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da*

soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026";

d) l'art. 1, comma 253 della legge n. 197/2022, che ha nuovamente modificato l'art.1 comma 684 citato prevedendo che "*Le comunicazioni di inesigibilità relative alle quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2022, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni dal 2000 al 2005, entro il 31 dicembre 2028, per quelli consegnati dal 2006 al 2010, entro il 31 dicembre 2029, per quelli consegnati dal 2011 al 2015, entro il 31 dicembre 2030, per quelli consegnati dal 2016 al 2020, entro il 31 dicembre 2031 e, per quelli consegnati negli anni 2021 e 2022, entro il 31 dicembre 2032".*

6.4. Dall'esame del descritto quadro normativo, si desume che, alla data di presentazione del conto, non sussistevano, *ictu oculi*, i presupposti per procedere all'esame del conto nel merito, atteso che, non essendo spirati i termini per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità, permaneva la possibilità di riavvio o prosecuzione delle attività esecutive, con le conseguenti ricadute sulle riscossioni e quindi sul discarico delle singole partite del conto giudiziale.

Tale circostanza rende improcedibile il giudizio relativo ai conti epigrafati, fermo rimanendo che la presente decisione non equivale a discarico, ma onera l'Agente della riscossione convenuto alla ripresentazione del conto giudiziale

per cui è causa, regolarmente sottoscritto e parificato, tenendo conto delle ulteriori attività da svolgere fino alla scadenza dei termini prorogati per la presentazione delle dichiarazioni di inesigibilità.

7. Pertanto, il giudizio sul conto epigrafato va dichiarato **improcedibile**.

8. Attesa la mancata definizione nel merito del giudizio sul conto si ritiene doverosa la **compensazione delle spese.**

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando con riferimento al giudizio iscritto al n. 23877 del Registro di Segreteria, ogni diversa istanza, domanda eccezione o deduzione disattesa e reietta:

- dichiara improcedibile il giudizio sul conto giudiziale in epigrafe;
- spese compensate.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Catanzaro, il 11 giugno 2024.

Il Presidente Estensore

Dott. Luigi Cirillo

Firmato digitalmente

Depositata in segreteria il 18/05/2025

Il Funzionario Responsabile

Dott.ssa Stefania Vasapollo

Firmato digitalmente